REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe in materia di comunicazione degli scambi intra-UE e di determinate informazioni relative alla marcatura e la determinazione del peso dei singoli esemplari di tonno rosso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), avendo approvato l'adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio ([2]).

(2) L'ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure sono vincolanti per l'Unione.

(3) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2023/2833, l'ICCAT ha adottato, in occasione della sua riunione annuale del 2024, la raccomandazione 24-16 ([3]) riguardante l'applicazione del programma di documentazione delle catture di tonno rosso. La raccomandazione ICCAT 24-16 contiene disposizioni che rendono permanenti deroghe specifiche in materia di comunicazione degli scambi intra-UE e di determinate informazioni relative alla marcatura, alla luce degli eccessivi oneri amministrativi e delle differenze di trattamento che tali obblighi di convalida comportano.

(4) Inoltre la raccomandazione ICCAT 24-16 allinea alle pratiche attuali il modo in cui il peso approssimativo dei singoli esemplari catturati è determinato all'interno dell'Unione, dato che tutto il pesce sbarcato è pesato e che il campionamento non è necessario per stabilire il peso medio degli esemplari di tonno rosso sbarcati.

(5) È opportuno recepire le suddette misure nel diritto dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2833.

(6) Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

([1]) GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj.
([2]) Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).
([3]) Raccomandazione ICCAT 24-16 https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2024-16-e.pdf.